

proposta di legge n. 50

a iniziativa del Consigliere Urbinati

presentata in data 5 maggio 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende chiarire le definizioni contenute nella legge forestale regionale riguardanti i castagneti da frutto. Il testo attualmente in vigore contiene infatti due definizioni di castagneto, il castagneto da frutto, inserito nella definizione di bosco, e il castagneto da frutto in attualità di coltura, definito come “impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici”. Questa ultima definizione riguarda per l'essenziale una tipologia e modalità di coltura del castagneto recente e di più moderna metodologia tecnico-scientifica di coltivazione, basato su un impianto a sesto regolare. Tale definizione, data la pressoché totale assenza nelle Marche di tale tipologia di castagneti da frutto specializzati, appare troppo restrittiva per la realtà della coltivazione tradizionale, di elevata valenza storico-culturale e paesistico-ambientale, dei castagneti da frutto nella regione Marche; nelle zone caratterizzate dalla presenza di castagneti da frutto l'impianto non si configura con un sesto regolare, tipico delle piantagioni riferite alle più recenti tecniche innovative proposte dalla ricerca scientifica applicata ai castanicoltori che vogliono costituire impianti ex novo. In sostanza, la definizione contenuta nel testo attuale della l.r. 6/2005 esclude tutti i castagneti da frutto innestati a marrone di età centenaria, che rappresentano la storia delle colline interne e, soprattutto, delle aree montane delle Marche ove vegeta il castagno (*Castanea sativa*).

D'altronde lo Stato, nell'articolo 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno) del d.lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale, prevede tra le esclusioni dalla definizione di bosco il “castagneto da frutto in attualità di coltura”, senza però oggettivamente definirlo con specifici parametri oggettivi. Nel recepimento di tale normativa statale, operato con la l.r. 6/2005, la regione Marche ha inteso specificare, per evitare eventuali interpretazioni differenti e probabili contenziosi, cosa si debba intendere per tale tipologia di castagneto, ma più che tener conto della realtà dei propri castagneti “tradizionali” ha preso a modello questa nuova tipologia e modalità moderna di coltivazione.

La definizione statale di bosco è l'unica che valga per stabilire l'ambito dell'applicazione della tutela ambientale e paesaggistica: il d.lgs. 42/2004, sul cui vincolo applicato ai boschi la Corte di Cassazione penale, Sezione III – Sentenza 23 gennaio 2007, n. 1874, evidenzia che “se le

Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato”.

La stessa sentenza indica però che spetterà alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro competenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno ecc.

Tale assunto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 16/2015), proprio nel caso di una modifica alla l.r. 6/2005 (l.r. 3/2014, impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'Avvocatura generale dello Stato), nel respingere il ricorso di incostituzionalità e a dare ragione all'intervento normativo di settore della regione Marche indicando che “In questa chiave, dunque, si può ritenere che il legislatore regionale sia legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2013, n. 116 del 2006 e n. 282 e n. 12 del 2004)”.

Pertanto definire cosa si deve intendere per “castagneto da frutto in attualità di coltura”, tipologia colturale introdotta dallo Stato, ma non definita dallo stesso, si ritiene sia afferente alla competenza costituzionale residuale propria delle regioni per la materia agricoltura e foreste.

L'intervento normativo si rende altresì necessario al fine di consentire l'accesso ai contributi del PSR anche a quegli impianti di castagno che, per la loro modalità di costituzione (innesto su piante in bosco già presenti, che ovviamente sono disposte irregolarmente sulla superficie), non sono stati realizzati con sesto di impianto regolare, come usa farsi per i nuovi impianti, e sono costituiti da piante più grandi, sia di età che di dimensione.

L'articolo 1 della proposta modifica così le lettere e) ed h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, precisando, rispettivamente, che i castagneti da frutto in attualità di coltura, così come si propone di definirli, a modifica dell'attuale definizione della legge forestale regionale non rientrano nella definizione di bosco, nella quale restano i castagneti da frutto non in attualità di coltura, cioè “abbandonati” ed i castagneti governati e trattati selvicolturalmente per la produzione di legna.

L'articolo 2 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.